



**SENATO DELLA
REPUBBLICA**

V COMMISSIONE

BILANCIO

PROPOSTE

EMENDAMENTI UDIR

A.S.1274

“Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” (AS 1274)

ARTICOLO 5

(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

I.

Il comma 1 dell'articolo 5 è così riscritto:

- 1) *Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sotto scritto in data 15 luglio 2010, è incrementato stabilmente, a partire dall'anno scolastico 2024 di 15 milioni di euro ogni anno, oltre a quanto già stanziato dall'art. 1, comma 255, della legge 160/19, da destinare alla copertura delle maggiori spese già sostenute a partire dal 1° settembre 2019, al lordo degli oneri a carico dello Stato e dai successivi stanziamenti previsti dalla Legge con il solo fine di coprire quanto già corrisposto ed evitarne la restituzione.*

Il predetto incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

- 2) *Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

MOTIVAZIONE: la norma intende, prima della firma dei contratti relativi alle aree della dirigenza, armonizzare gli stipendi tabellari tra i Dirigenti della stessa area e tra aree diverse a parità di fascia di appartenenza, incluso una delle voci del salario accessorio non mutevole quale la retribuzione di posizione parte fissa, diversa da quella di parte variabile e di risultato, perequazione che in parte è stata già recepita all'interno CCNL sottoscritta per il triennio 2016/2018, per l'area della dirigenza dell'istruzione.

II.

ARTICOLO 5 BIS

Nelle more di una definizione a livello contrattuale il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«5. Il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il Piano triennale dell'organizzazione e della gestione con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF».

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.

5-quater. Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l'organizzazione e la gestione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.

5-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-sexies. Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico.

MOTIVAZIONE: La norma intende regolamentare a livello contrattuale le figure di sistema attualmente individuate come "collaboratori del Dirigente scolastico" con l'istituzione di figure definite come "dirigente quadro intermedio"

III.

ARTICOLO 6 BIS

(Disposizioni in materia di PNRR)

Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici

Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:

83-ter.

In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio di ogni anno a partire dal 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze posti da destinare alla mobilità interregionale sul 100% dei posti disponibili e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto- legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei



servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025 gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. non sono previsti ulteriori oneri in capo all'amministrazione.

MOTIVAZIONE: la mobilità del personale statale nell'ordinamento giuridico italiano è disciplinato dal T.U. sul pubblico impiego (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165). L'art. 6 costituisce lo strumento principe mediante il quale si procede alla distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle PP.AA. Nella fattispecie il comma 1, prevede, che: "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale" mentre il comma 1 dell'art. 30 (recentemente modificato dall'art. 12 del D.L. n. 146 del 21.10.2021) prevede il "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse". In buona sostanza il Testo Unico del Pubblico Impiego stabilisce che la mobilità preceda le nuove immissioni in ruolo. Alla luce di quanto sopra argomentato l'emendamento si propone di riportare il giusto ordine nelle operazioni "coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale". Tutti i posti in organico che si renderanno liberi saranno assegnati al 100% alla mobilità. Con la proposta emendativa non saranno previsti maggiori oneri per l'Amministrazione garantendo al contempo la possibilità di una mobilità e del rientro per coloro i quali sono da anni in servizio lontano dai luoghi di residenza.